



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1536 del 21/06/2019

Classifica: 010.29.01

Anno 2019

(7050425)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO N. PB/011243 - S.G.C. FIRENZE PISA LIVORNO KM 63+940 LATO DESTRO: INSEGNE DI ESERCIZIO SU STRUTTURA PROPRIA - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - COMUNE: CASCINA
<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO
<i>Riferimento PEG</i>	333
<i>Resp. del Proc.</i>	MARIA CECILIA TOSI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto il provvedimento Pb 011243 rilasciato in data 20/01/2015 nonché la richiesta presentata da Mugnai Davide, quale procuratore speciale della Kuwait Petroleum S.p.a. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 16, partita Iva 00891951006 volta ad ottenere la variazione di quanto precedentemente autorizzato e collocato nell'impianto carburante situato lungo la strada S.G.C. FIRENZE PISA LIVORNO Km 63+940 lato destro nel Comune di Cascina, per sostituirlo con mezzi pubblicitari aventi le seguenti caratteristiche:

- Due insegne di esercizio in aderenza all'edificio monofacciali illuminate di cm 180 x 80 ("SHOP", "CAFFÈ");
- Un'insegna di esercizio su copertura monofacciale illuminata di cm 300 x 125 ("BAR");
- Due insegne di esercizio su struttura propria porta-manifesti monofacciali non illuminate di cm 85 x 120
- Un pannello messaggio promozionale monofacciale non illuminato di cm 140 x 295
- Due pannelli numerici monofacciali luminosi di cm 52 x 135

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1536 del 21/06/2019

- Due pannelli monofacciali luminosi di cm 52 x 76

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della S.G.C. Firenze Pisa Livorno Ramo Pisa e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale e della Direzione "Patrimonio e TPL",

DETERMINA

1. **Di autorizzare** la Kuwait Petroleum S.p.a. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 16, partita Iva 00891951006 all'installazione delle insegne di esercizio descritte in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le insegne di esercizio dovranno essere collocate in aderenza all'edificio nel quale si svolge l'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 1, Art. 48 comma 1, Art. 49 comma 1 e 4 del D.P.R. n. 495/92;
- Le dimensioni delle due insegne di esercizio in aderenza all'edificio – mono facciali illuminate "SHOP" di (cm 180 x 80) e "CAFFE" di (cm 180 x 80) + una insegna di esercizio su copertura mono facciale illuminata "BAR" di (cm 125 x 300) + due insegne di esercizio su struttura propria porta manifesti mono facciali non illuminate di (cm 85 x 120) + un "PANNELLO MESSAGGIO PROMOZIONALE" mono facciale non illuminato di (cm 140 x 295) + due pannelli numerici mono facciali luminosi collocati su erogatori "SELF/SERV di (cm 52 x 135) + due pannelli numerici mono facciali luminosi collocati su erogatori "SELF/SERV di (cm 52 x 76) - la tipologia dei materiali ed i colori devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché essere conformi ai bozzetti allegati alla domanda salvo eventuali variazioni consentite nel rispetto dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495/92;
- non potranno avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per mq. o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, Art. 50 del D.P.R. n. 495/92; inoltre, deve essere conforme ai sensi della Legge n.46/90;
- Non sono consentiti freccia di direzione e numero telefonico;
- Non sono consentite modifiche del messaggio se non preventivamente comunicate all'Amministrazione concedente;
- Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione degli impianti in oggetto e delle strutture di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione - Art.53, comma 3 ed

Art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;

- Il concessionario è obbligato a rimuovere i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;
- Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.

- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;

- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;

- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.

- La Società dovrà, inoltre, apporre sulle insegne di esercizio, a propria cura e spese, una targhetta, ben visibile, nella quale siano presenti i seguenti dati:

- a) Città Metropolitana di Firenze
- b) KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
- c) Autorizzazione Pb/011243 del 20/01/2015
- d) S.G.C. "FI-PI-LI" Km 63+940 lato destro
- e) Scadenza: 19/01/2021 rinnovabile

- che il ritiro della presente autorizzazione è subordinato al pagamento del canone previsto dal Regolamento vigente e pari per l'anno 2019 ad Euro 779,00.

- Per il corrente anno il pagamento dovuto deve essere dimostrato all'atto del ritiro dell'autorizzazione; per gli anni successivi, provvederà l'Amministrazione o il soggetto dalla stessa delegato, a richiedere il pagamento negli importi aggiornati, come previsto dal Regolamento sopra citato.

2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento e si intenderà tacitamente rinnovata per i trienni successivi, a condizione che vengano effettuati i pagamenti dei canoni richiesti e che non pervenga all'Amministrazione disdetta formale almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'obbligo del pagamento dell'intero canone per l'anno solare di riferimento
3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
4. La presente autorizzazione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

- con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 27608 presentata in data 24/05/2019.
5. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
 6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
 7. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 21/06/2019

**TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI
SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO
PRETORIO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta